

enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Consiglio opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il Consiglio per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità.

3. Il Consiglio inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani ivi residenti, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi. Il Consiglio segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso può inoltre assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto a tali discriminazioni e violazioni di legge. Il Consiglio, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante, a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei cittadini italiani nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana

nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

4. L'autorità consolare deve richiedere il parere del Consiglio sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo. Il Consiglio può avanzare proposte e rivolgere raccomandazioni all'autorità consolare nelle medesime materie.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Consigli possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: e culturale italiana sino alla fine del comma, con le seguenti: italiana nonché per promuovere la diffusione della storia, delle tradizioni e della cultura delle comunità etno-storiche originarie.

2. 1. Cavaliere.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2. 2. Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti del ministero degli affari esteri non possono essere utilizzati per i rimborsi spesa.

2. 3. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Funzioni consultive).*

1. Il Consiglio esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Consiglio le richieste di contributo pervenutegli, perché esso possa esprimere, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del Consiglio stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgono all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Consiglio per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla direzione generale dell'emigrazione e dalla direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Al Consiglio devono essere inoltre fornite dettagliate informazioni circa tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

8. Il Consiglio, al pari del console, deve essere messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

9. Il Consiglio si deve adoperare affinché i patronati di cui al comma 8 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.**

Al comma 1, sostituire le parole: parere motivato e obbligatorio con le seguenti: su richiesta del Ministero degli affari esteri esprime il proprio parere tecnico non vincolante.

3. 1. Cavaliere.**(A.C. 2997-3227 — Sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Bilancio del Consiglio).*

1. Il Consiglio provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Consiglio deve presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Consiglio stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Consiglio, per il tramite dell'autorità consolare.

4. I finanziamenti devono essere erogati, per quanto possibile, entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi vengono determinati in misure adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Consiglio, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. I membri del Consiglio hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei finanziamenti di cui al comma 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 1. Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di enti pubblici italiani.

4. 2. Cavaliere.

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo con le seguenti: il bilancio e il conto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute, debitamente documentate, nell'anno precedente e il bilancio di previsione dell'anno successivo.

4. 4. Cavaliere.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo dell'ufficio consolare.

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: dall'ufficio consolare.

4. 5. Cavaliere.

Sopprimere il comma 3.

4. 6. Cavaliere.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: I finanziamenti da assegnare sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. 7. Cavaliere.

Sopprimere il comma 4.

4. 8. Cavaliere.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: in misure adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti del Consiglio *con le seguenti:* in base alla

4. 9. Cavaliere.

Sopprimere il comma 5.

4. 10. Cavaliere.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Consiglio, tutta la documentazione contabile e amministrativa deve essere consegnata entro 10 giorni da parte di chi cessa al nuovo titolare.

4. 13. Tremaglia, Amoruso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I bilanci dei consigli italiani all'estero sono pubblici.

4. 11. Cavaliere.

Sopprimere il comma 6.

4. 12. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Sede e segreteria).

1 Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio per il reperimento della

sede, utilizzando, ove possibile e necessario, gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Consiglio.

2. La segreteria del Consiglio è affidata con incarico gratuito ad un membro del Consiglio stesso.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio consolare.

5. 1. Cavaliere.

Sopprimere il comma 3.

5. 2. Cavaliere.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I finanziamenti del ministero degli affari esteri devono essere utilizzati unicamente per la realizzazione di attività a favore delle comunità italiane all'estero. Il ministero non può concedere finanziamenti per sanare disavanzi di bilancio.

5. 3. Cavaliere.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le spese di segreteria sono a carico dei Consigli italiani all'estero.

5. 4. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Composizione del Consiglio).*

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da ventiquattro membri per quelle con più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne e di giovani.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 28.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

8. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono pertanto ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 6.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dodici membri fino a: ventiquattro membri con le seguenti: dieci membri per le comunità fino a 100.000 cittadini residenti e da venti membri.

6. 1. Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: anche una rappresentanza di donne e di giovani con le seguenti: la presenza di donne e di uomini con età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

6. 2. Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: e dei giovani con le seguenti: nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

6. 10. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole da: Stato fino a: uffici consolari nel Paese con le seguenti: Stato italiano, di ruolo e non di ruolo, che prestano servizio nella circoscrizione consolare.

6. 6. Tremaglia, Amoruso.

Sopprimere il comma 6.

6. 3. Cavaliere.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

6. 4. Cavaliere.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza diritto di voto.

6. 5. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Interconsiglio).

1. In ogni Paese dove esiste più di un Consiglio degli italiani all'estero è istituito un interconsiglio di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro dell'assemblea. Gli interconsigli si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE del Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE del Paese e dei presidenti dei Consigli, per discutere i problemi della comunità italiana residente nel Paese interessato. Tale riunione è convocata dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE del Paese.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni

di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Membri stranieri di origine italiana).

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del Consiglio, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Consiglio eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del Consiglio, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Consiglio eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Consiglio.

5. Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Consiglio stesso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 9)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Durata in carica e decadenza dei membri).*

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

3. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare, che procede a nuove elezioni entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui esso, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tal fine il capo dell'ufficio consolare avanza una formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto, ne dispone lo scioglimento.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 9.**

Al comma 3, dopo la parola: deceduti aggiungere la seguente: dimissionari.

9. 1. Tremaglia, Amoruso.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 10)**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Validità delle riunioni e delle deliberazioni).*

1. Il Consiglio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 10.**

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

10. 1. La Commissione.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 11)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.***(Poteri e funzioni del presidente).*

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri eletti.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio durante una riunione del Consiglio stesso e deve essere votata nella riunione successiva. Per essere approvata la mozione di sfiducia deve ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il presidente. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che raccoglie più voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto un maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio.

11. 1. Tremaglia, Amoruso.

Al comma 1, dopo le parole: a maggioranza assoluta, aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.

11. 2. La Commissione.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a

due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Consiglio. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno sei mesi con le seguenti: almeno dodici mesi continuativi.

14. 1. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Elenco degli elettori).

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. I cittadini che non risultano iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantesimo giorno.

15. 1. Cavaliere.

Sopprimere il comma 5.

15. 2. Tremaglia, Amoruso.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Sistema elettorale).

1. I Consigli sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 23 e 24.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Convocazione dei comizi e liste elettorali).

1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Consiglio. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni

dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle oltre cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15 e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

17. 1. Tremaglia, Amoruso.

(A.C. 2997-3227 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

1. Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo

rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 28.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Dal comitato di cui al comma 2 sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 28.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 3, sopprimere le parole: gli elettori presentatori delle liste e.

18. 1. Tremaglia, Amoruso.

(A.C. 2997-3227 – Sezione 19)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Svolgimento delle elezioni).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 18 ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento

delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

2. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali devono essere aperte contemporaneamente.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di parità, prevale il voto del presidente.

19. 1. Tremaglia, Amoruso.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 20)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insedia-

mento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

3. I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, devono essere elettori e non possono essere candidati.

4. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 21)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Partecipazione alle elezioni).

1. Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15.

2. Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 2, sopprimere le parole da: o, in mancanza fino alla fine del comma.

21. 1. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 22)**ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.***(Operazioni di voto).*

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

3. Il voto di lista viene espresso mediante un segno tracciato sull'intestazione della lista. L'elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

4. Il voto di preferenza viene espresso dall'elettore mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

5. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

6. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

7. Di tutte le operazioni di voto, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

8. Per le modalità dello scrutinio, e per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o che risulti controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

9. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni

riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 22.**

Al comma 6, sostituire le parole: il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati *con le seguenti:* il voto è nullo.

22. 1. Cavaliere.

Al comma 2, sopprimere le parole: tracce di scrittura o analoghi.

22. 3. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9, il comitato non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

22. 2. Tremaglia, Amoruso.**(A.C. 2997-3227 — Sezione 23)****ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Ripartizione dei seggi).*

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 24)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Attribuzione dei seggi).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 25)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Consigli non elettivi. Contributi).

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Consigli, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tal caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Consigli aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

2. I membri dei Consigli di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato ivi operanti da almeno cinque anni.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare applicando, ove possibile, le modalità previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero.

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire Consigli con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Consigli sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

5. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge per i Consigli a Consigli autonomamente costituitisi in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei Consigli eletti in base alla presente legge.

6. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Consigli che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

7. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei Consigli di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

8. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, può erogare contributi ai Consigli istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

Al comma 2, sopprimere le parole: da almeno cinque anni.

25. 1. Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: da almeno cinque anni *con le seguenti:* da almeno un anno.

25. 2. Cavaliere.

Al comma 4, dopo le parole: collettività italiana *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della rappresentanza delle diverse comunità etno-storiche presenti nella circoscrizione consolare.

25. 3. Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso tali consigli restano in carica per il solo primo mandato che ha durata di un anno, allo scadere del quale devono essere convocati i comizi e le liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni.

25. 4. Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto, ove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Consigli ai sensi della presente legge.

25. 6. La Commissione.

Sopprimere il comma 8.

25. 5. Cavaliere.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 26)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Istanza superiore).

1. Per dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, le parti interessate possono rivolgersi al Ministro degli affari esteri, che

deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito, entro novanta giorni, sentito il Comitato di presidenza del CGIE.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 27)

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Trasferimento di compiti).

1. Con l'insediamento dei Consigli di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti ai comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 28)

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Regolamento di esecuzione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 29)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2

miliardi annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 1. La Commissione.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 30)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Abrogazione).

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, è abrogata.

(A.C. 2997-3227 — Sezione 31)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Istituzione dei consigli degli italiani all'estero.

Tit. 1. La Commissione.

PROPOSTE SI LEGGE: S. 39-513-1307-1550-2238-2250. — NORME PER LE VISITE DI PARLAMENTARI ALLE STRUTTURE MILITARI (APPROVATO DAL SENATO) (4099); PAISSAN, GALLETTI: NORME CONCERNENTI LE VISITE DI MEMBRI DEL PARLAMENTO A CASERME, OSPEDALI E INFERMERIE MILITARI (1401); NARDINI ED ALTRI: NORME PER LE VISITE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA DIFESA (2178); RUFFINO ED ALTRI: NORME PER LE VISITE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA DIFESA (2326); ROMANO CARRATELLI, ALBANESE: NORME PER L'ACCESSO DEI PARLAMENTARI ALLE STRUTTURE MILITARI (4726)

(A. C. 4099 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture militari).

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Al comma 1, dopo le parole: strutture militari della difesa aggiungere le seguenti: dell'interno, delle finanze.

1. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: dell'arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

1. 2. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro della difesa con le seguenti: Ministro competente.

1. 3. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: dal Ministro competente entro 48 ore dalla richiesta.

1. 4. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

(A. C. 4099 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Strutture militari straniere e plurinazionali).

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

(A. C. 4099 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite).

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

(A. C. 4099 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Stabilimenti di pena).

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

(A. C. 4099 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Accesso senza preavviso).

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

(A. C. 4099 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attua-

zione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole sottoposto al parere aggiungere la seguente: vincolante.

6. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 2. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

(A.C. 4099 — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere, mediante apposite norme regolamentari, che le visite di membri del Parlamento, di cui alla proposta di legge n. 4099, possano riguardare anche quelle strutture del Ministero dell'interno dove giovani di leva compiono il servizio militare.

9/4099/1 Gnaga, Rizzi, Terzi, Bampo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato il contenuto della proposta di legge n. 4099, approvata dal Senato;

ritenuta l'opportunità di assicurarne una rapida entrata in vigore;

considerato che appare opportuno che il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 della proposta di legge n. 4099 rechi talune indicazioni utili ai fini della migliore applicazione della nuova disciplina;

impegna il Governo

nella definizione del regolamento di cui all'articolo 6 della proposta di legge n. 4099:

a) ad adottare misure di attuazione essenziali, tali da assicurare la piena applicazione della legge proposta;

b) a precisare forme e modalità per assicurare la visita delle strutture e dei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche se ubicati all'estero;

c) a prevedere che il preavviso di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere inviato al gabinetto del Ministro della difesa;

d) a non escludere che le aree riservate di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 siano in ogni caso visitabili dai parlamentari interessati;

e) ad assicurare la possibilità che il parlamentare incontri i rappresentanti militari anche senza la presenza del comandante di riferimento.

9/4099/2. Ruzzante, Bielli, Lavagnini, Mitolo, Aleffi, Paissan, Nardini, Romano Carratelli.

La Camera,

impegna il Governo

nella definizione del regolamento di cui all'articolo 6 della proposta di legge n. 4099, a precisare modalità di svolgimento delle visite tali anche da consentire al parlamentare di procedervi con un accompagnatore al seguito.

9/4099/3. Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).